CN = CAPPELLO ANGELO PIERO O = MIBACT C = IT

CONVENZIONE

Firmato digitalmente da: Vincenzo Federico Sanasi D'Arpe Organizzazione: CONSAP SPA/04570621005 Data: 28/04/2022 18:08:29

relativa all'affidamento della gestione dell'iniziativa denominata "Carta della Cultura" di cui all'art. 6 della legge n. 15 del 13 febbraio 2020

TRA

"Centro per il libro e la lettura" (di seguito anche "Centro") istituito con DPR n. 233/2007 e regolamentato dal D.P.R. n. 34/2010 quale Istituto autonomo del Ministero della Cultura (di seguito anche "MiC") rappresentato dal direttore *pro tempore*, Angelo Piero Cappello, domiciliato per la carica presso la sede del Centro in via Pasquale Stanislao Mancini n. 20, 00196, Roma;

Ε

CONSAP Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A. con Unico Socio (di seguito "CONSAP" o "Gestore"), rappresentata dall'Amministratore Delegato Prof. Avv. Vincenzo Federico Sanasi d'Arpe, domiciliato per la carica presso la sede della Società stessa in Via Yser n. 14, 00198, Roma, iscritta nel registro delle imprese di Roma al n. 04570621005;

VISTO

- il Decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, concernente l'istituzione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, e successive modificazioni;
- il Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il "Codice per i Beni Culturali e del Paesaggio" e successive modificazioni;
- il Decreto n. 233 del 26 novembre 2007, relativo alla riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, che ha istituito il Centro per il libro e la lettura;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2010, n. 34 "Regolamento recante Organizzazione e funzionamento del Centro per il libro e la lettura", a norma dell'articolo 2, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2009, n. 91, ed in particolare l'articolo 2 che ne delinea i compiti istituzionali di attuazione di politiche di diffusione del libro e della lettura;
- la Legge 13 febbraio 2020, n. 15 recante "Disposizioni per la promozione e il sostegno della lettura" che all'art. 6, recante "misure per il contrasto della povertà educativa e culturale", istituisce la "Carta della cultura" attraverso la quale lo Stato contribuisce alle spese per l'acquisto di libri, prodotti e servizi culturali da parte di cittadini italiani e stranieri residenti nel territorio nazionale appartenenti a nuclei familiari economicamente svantaggiati; Il comma 2 del medesimo art. 6, al secondo periodo, stabilisce che la "Carta della cultura" è una carta elettronica di importo nominale pari a euro 100 erogato in favore di cittadini italiani e stranieri residenti nel territorio nazionale, appartenenti a nuclei familiari aventi un ISEE non superiore ad Euro 15.000, individuati in base a una graduatoria dal più basso al più alto ("Beneficiari"). La carta è utilizzabile entro un anno dal suo rilascio, nei pagamenti per l'acquisto di libri, anche digitali, muniti di codice ISBN presso punti vendita fisici ed online; essa è resa accessibile ai Beneficiari unicamente attraverso l'applicazione mobile della Piattaforma IO ("App IO") ed è spendibile da tutti i componenti del nucleo familiare individuato. Ai fini dell'assegnazione della carta dispone l'istituzione nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo del Fondo "Carta della cultura", con una dotazione di un milione di euro annui a decorrere dall'anno 2020 da integrare con gli importi ad esso destinati ai sensi dei commi 3 e 4 del medesimo articolo 6 e che, all'ultimo periodo, prevede l'adozione di un decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, per la definizione dei

- requisiti per l'assegnazione della Carta e le modalità di rilascio e di utilizzo della stessa, nei limiti della dotazione del Fondo;
- il Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77, che all'art. 183, comma 10-bis dispone che la dotazione del Fondo "Carta della cultura" è incrementata di 15 milioni di euro per l'anno 2020;
- il Decreto interministeriale 10 febbraio 2021, n. 73 del Ministro per i beni e attività culturali e per il turismo di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze denominato "Disposizioni attuative per la Carta della Cultura prevista dall'articolo 6 della Legge 13 febbraio 2020 n. 15", di seguito anche il "Decreto attuativo";
- il Decreto Legge n. 22 del 1° marzo 2021 recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri" che ha ridenominato il "Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo" in "Ministero della cultura";
- il Decreto-Legge 22 marzo 2021, n 41, convertito dalla Legge 21 maggio 2021, n. 69, che all'art. 36, comma 4-quater dispone che la dotazione del Fondo "Carta della cultura" è incrementata di 1 milione di euro per l'anno 2021;
- il Decreto n.14 del 24 gennaio 2022 del Segretariato Generale del Ministero della Cultura che dispone il riuso delle applicazioni software "18 app" ai fini dell'attuazione dell'iniziativa "Carta della Cultura" (di seguito anche "Decreto riuso");
- il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e successive modifiche, riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
- il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante "Codice dell'amministrazione digitale", e in particolare l'articolo 64-bis;
- il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali";
- il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati, di seguito RGPD), attuato a far data dal 25 maggio 2018;
- l'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, che dispone che "le amministrazioni dello Stato, cui sono attribuiti per legge fondi o interventi pubblici, possono affidarne direttamente la gestione, nel rispetto dei principi comunitari e nazionali conferenti, a società a capitale interamente pubblico su cui le predette amministrazioni esercitano un controllo analogo a quello esercitato su propri servizi e che svolgono la propria attività quasi esclusivamente nei confronti dell'amministrazione dello Stato. Gli oneri di gestione e le spese di funzionamento degli interventi relativi ai fondi sono a carico delle risorse finanziarie dei fondi stessi.";
- il decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 2019, registrato dalla Corte dei conti in data 14 ottobre 2018 al foglio n. 1-3095, con cui è stato conferito al dott. Salvatore Nastasi l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di Segretario Generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, confermato con decreto del Presidente della Repubblica 23 febbraio 2021, registrato dalla Corte dei conti in data 18 marzo 2021 al n. 563;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 dicembre 2019, n. 169, recante "Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance", come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 giugno 2021, n. 123, e, in particolare, l'articolo 13, comma 1, ai sensi del quale "Il Segretario generale assicura il coordinamento e l'unità dell'azione amministrativa, elabora le direttive, gli indirizzi e le strategie concernenti l'attività complessiva del Ministero, coordina gli uffici e le attività del Ministero [...]";
- l'art. 4, comma 1 del sopracitato Decreto attuativo ai sensi del quale l'Amministrazione responsabile dell'iniziativa è il MiC per il tramite del Centro per il Libro la lettura, che si

- avvale, tra gli altri, di CONSAP in particolare per la liquidazione delle fatture elettroniche emesse dagli esercenti registrati alla "Carta della cultura";
- la nota prot. n.78441/22 del 14.04.2022 con la quale CONSAP ha provveduto, ai sensi dell'art. 15, comma 5 del proprio statuto, a trasmettere lo schema della presente Convenzione alle competenti Direzioni del Ministero dell'economia e delle Finanze Dipartimento del Tesoro;

CONSIDERATO CHE

- nell'ambito delle funzioni assolte dal Centro vi è l'elaborazione di adeguate politiche nazionali e strategie d'intervento per la diffusione del libro e della lettura quali strumenti di crescita culturale e sociale del Paese;
- il Centro istituito con DPR n. 233/2007 e regolamentato dal DPR n. 34/2010 è un Istituto autonomo del Ministero della Cultura ha l'obiettivo di attuare politiche di diffusione del libro e della lettura in Italia, nonché di promuovere il libro e la cultura italiana all'estero, proponendosi come punto di riferimento per il mondo professionale in tutte le sue molteplici componenti e come luogo di incontro, di dialogo e di scambio per gli operatori pubblici e privati che quotidianamente operano nei vari ambiti della produzione, della conoscenza e della diffusione del libro;
- il Decreto interministeriale, all'art. 4, comma 2, prevede, tra l'altro, che i rapporti tra il Centro per il libro e la lettura e CONSAP siano regolati da apposita Convenzione;

TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

Validità contrattuale delle premesse e degli atti richiamati ed allegati

1. Le premesse e gli allegati alla presente Convenzione formano parte integrante e sostanziale dello stesso.

Art. 2 Oggetto della Convenzione

1. La presente Convenzione ha per oggetto lo svolgimento delle attività così come descritte al successivo art. 6 inerenti alla gestione da parte di CONSAP dell'iniziativa denominata "Carta della cultura" di cui alle leggi citate in premessa.

Art. 3 Durata

1. Il rapporto ha durata dalla data di sottoscrizione della presente Convenzione fino al 31 dicembre 2023 e può essere concordemente prorogato nel rispetto delle forme previste dallo Statuto sociale di CONSAP e dal Centro.

Art. 4 Poteri di indirizzo e vigilanza

1. Al fine di assicurare un controllo sulle attività di CONSAP, il MiC, quale Amministrazione responsabile ai sensi dell'articolo 4 del Decreto attuativo, per il tramite del Centro per il libro e la lettura può sempre disporre di poteri di indirizzo impartendo in particolare direttive e istruzioni anche di carattere tecnico-operativo; può, inoltre, disporre ispezioni, anche al fine di verificare il corretto adempimento dei compiti demandati a CONSAP dalla presente Convenzione.

Art. 5 Risorse finanziarie

- 1. Le risorse finanziarie destinate all'iniziativa di cui all'articolo 6 della Legge 13 febbraio 2020 n. 15, così come incrementate dall'art. 183, comma 10-bis della Legge 17 luglio 2020 n. 77 e dall'art. 36 comma 4-quater della Legge 21 maggio 2021 n. 69, ammontano ad euro 16 milioni per l'anno 2020, ad euro 2 milioni per l'anno 2021 e ad euro 1 milione annuo a decorrere dal 2022. Le risorse di cui al primo periodo sono iscritte nel capitolo 2096, piano di gestione 1, dello stato di previsione della spesa del Ministero della cultura Centro di responsabilità amministrativa n. 6 Direzione generale Biblioteche e diritto d'autore, sono trasferite al Centro per il libro e la lettura.
- 2. Il Centro, al fine di consentire a CONSAP di procedere al pagamento delle fatture, entro trenta giorni dalla data della richiesta presentata da CONSAP, dispone i versamenti sull'apposito conto corrente bancario infruttifero dedicato all'iniziativa.
- 3. Il Centro si obbliga espressamente a sollevare CONSAP da ogni e qualsiasi responsabilità alla quale quest'ultima dovesse andare incontro a causa del mancato o ritardato accredito delle somme dovute.

Art. 6 Adempimenti di CONSAP

- 1. In relazione alla gestione dell'iniziativa, CONSAP in particolare provvede a:
 - a) aprire apposito conto corrente bancario dedicato all'iniziativa intestato a "Consap Carta della Cultura", che sarà alimentato dal Centro con le risorse di cui al precedente art. 5 nonché con le modalità precisate all'art. 7 della presente Convenzione al fine di provvedere ai pagamenti delle fatture emesse dalle strutture, imprese ed esercenti commerciali che aderiscono all'iniziativa;
 - b) realizzare il sistema informatico per la gestione della liquidazione delle fatture in grado di interfacciarsi con la Piattaforma informatica dedicata (di seguito la "Piattaforma") gestita da Società Generale d'Informatica S.p.A. e con il Sistema di Interscambio dell'Agenzia delle Entrate (di seguito "SdI") nonché di operare le verifiche e i controlli descritti alla successiva lettera e);
 - c) gestire i flussi dati con la Piattaforma:
 - i. Ricevimento giornaliero di un flusso contenente l'elenco dei Buoni Spesa accettati. Per ogni Buono Spesa il flusso fornisce:
 - Annualità di riferimento
 - Codice Buono Spesa
 - Data di generazione
 - Data di validazione
 - Codice esercente
 - Partita IVA esercente
 - Importo
 - ii. Trasmissione giornaliera alla Piattaforma di un flusso contenente l'elenco dei Buoni Spesa mandati al pagamento. Per ogni Buono Spesa il flusso fornisce:
 - Codice Buono Spesa
 - Data di ordine di pagamento
 - Codice ID della fattura
 - d) gestire il flusso fatture elettroniche in formato XML mediante inoltro via FTP da parte del SdI;

- e) provvedere al riscontro automatico delle fatture elettroniche con i dati ricevuti dalla Piattaforma e alla relativa liquidazione, secondo il seguente processo:
 - verifica che il singolo Buono Spesa indicato in fattura sia esistente, sia associato alla Partita IVA dell'esercente, non sia ancora stato liquidato e che il relativo importo sia coerente con quello indicato in fattura;
 - verifica che l'importo totale in fattura corrisponda alla somma dei Buoni Spesa fatturati;
 - verifica che sia indicato il codice IBAN per il pagamento e che sia formalmente corretto;
 - nel caso in cui le suddette verifiche diano <u>esito negativo</u>, generazione ed invio in automatico tramite FTP al SdI della "Notifica di esito negativo" (secondo protocollo SdI, entro 15 giorni da ricevimento fattura) e registrazione in archivio;
 - nel caso in cui le suddette verifiche diano <u>esito positivo</u>, esecuzione del pagamento ed imputazione degli importi dei singoli Buoni Spesa indicati in fattura all'annualità di riferimento; registrazione dei pagamenti in archivio ed invio del flusso di cui alla lettera c) punto ii.).
- f) fornire a SOGEI, tramite flusso FTP bidirezionale, supporto nella gestione della riconversione dei Buoni Spesa, già convertiti in buoni e-commerce, non spesi o spesi parzialmente e non liquidati da CONSAP (cfr. Provvedimento n. 27055 del 21 febbraio 2018 emesso dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, AGCM, nei confronti di Amazon EU S.a r.l);
- g) redigere il documento "Linee guida fatturazione" contenente le indicazioni per la compilazione della fattura elettronica da parte degli esercenti convenzionati;
- h) gestire l'assistenza agli esercenti tramite casella di posta elettronica dedicata alla gestione delle problematiche amministrative e tecniche riferite in particolare alla fatturazione elettronica;
- i) istituire una web-app per fornire agli esercenti uno strumento di consultazione dello stato di avanzamento delle fatture, con evidenza del dettaglio degli eventuali errori commessi in fase di compilazione che ne impediscono il pagamento;
- j) gestire manualmente eventuali eccezioni derivate, ad esempio, da anomalie tecniche del Sistema d'Interscambio, ovvero da pagamenti non andati a buon fine per errata comunicazione del codice IBAN;
- k) fornire, previa informativa al Centro, i dati inerenti la liquidazione delle fatture eventualmente richiesti dall'autorità giudiziaria nell'ambito di indagini su presunti illeciti nell'utilizzo della carta elettronica;
- rendicontare mensilmente al Centro i pagamenti effettuati indicando esplicitamente la restante disponibilità presente sul conto corrente bancario dedicato all'iniziativa fornendo contestualmente l'estratto del suddetto conto;
- m) fornire periodicamente alla Ragioneria Generale dello Stato, in base alle scadenze che saranno comunicate, i dati relativi al pagamento delle fatture elettroniche secondo un tracciato record per l'importazione massiva dei dati nella Piattaforma dei crediti commerciali (PCC) da sviluppare appositamente;
- n) coadiuvare il Centro nella vigilanza sul funzionamento della Carta, ai sensi dell'art. 8 del Decreto attuativo, per le sezioni e le attività di propria competenza.

Art. 7

Modalità di erogazione dei fondi da parte del Centro

1. Il Centro provvederà ad alimentare il conto corrente bancario dedicato all'iniziativa con le risorse indicate all'art. 5 effettuando un primo versamento di euro 2.000.000,00 (duemilioni/00) all'approvazione della presente Convenzione da parte dei competenti Organi di controllo, col quale CONSAP provvederà a rimborsare le fatture degli esercenti. I successivi versamenti avverranno, nel rispetto delle procedure di legge, su richiesta di CONSAP, tenuto conto dei pagamenti da effettuarsi sulla base dei buoni validati dagli esercenti, da inviare in tempo utile a consentire il pagamento delle fatture agli aventi diritto senza alcuna interruzione del servizio.

2. Il Gestore assumerà gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi ai sensi della legge 13 agosto 2010, n. 136, e successive modifiche e integrazioni, recante Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia antimafia, secondo le istruzioni che verranno impartite allo scopo dall'Amministrazione.

Art. 8 Spese di funzionamento e oneri di gestione

- 1. Al fine di garantire il mantenimento dell'equilibrio economico finanziario del Gestore obiettivo espressamente previsto dallo statuto ed oggetto di verifica da parte dell'Azionista Unico CONSAP, a fronte dell'attività svolta per la gestione dell'iniziativa, provvede al recupero delle spese di funzionamento e degli oneri di gestione sostenuti e risultanti alla voce "costi della produzione" del bilancio di esercizio, tenuto conto che tale attività di gestione non dà luogo, per CONSAP, a margini di profitto o a conseguimento di utili.
- 2. I suddetti costi sono pertanto posti a carico dell'iniziativa, ai sensi dell'art. 19, comma 5 del decreto-legge. 1° luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009 n. 102.
- 3. Le modalità di imputazione sono le seguenti:
 - a) i costi per il personale sono addebitati in base alle ore effettivamente prestate dai dipendenti direttamente e indirettamente impegnati nella gestione dell'iniziativa, rilevate e documentate attraverso il sistema di misurazione del tempo/lavorato (c.d. time-sheet);
 - b) i costi per servizi generali:
 - b.1) se direttamente attribuibili all'iniziativa, sono addebitati interamente alla stessa;
 - b.2) se imputabili in modo oggettivo all'iniziativa, sono addebitati alla stessa sulla base dell'effettivo utilizzo dei servizi così come desumibile dalla relativa documentazione giustificativa;
 - b.3) se non imputabili in modo oggettivo all'iniziativa, sono addebitati alla stessa in proporzione al numero di ore rilevate e documentate attraverso il sistema di misurazione del tempo/lavorato (c.d. time-sheet) prestate dalle risorse di cui al punto a):
 - c) gli ammortamenti e oneri diversi di gestione, se non imputabili in modo oggettivo all'iniziativa, sono addebitati alla stessa in proporzione al numero di ore rilevate e documentate attraverso il sistema di misurazione del tempo/lavorato (c.d. time-sheet) prestate dalle risorse di cui al punto a).
- 4. I "costi della produzione" di cui al comma 1 si riferiscono alle seguenti voci per:
 - a) materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci di cui alla voce B6 "Costi della Produzione" del Bilancio Consap, quali ad esempio: cancelleria;
 - b) servizi di cui alla voce B7 "Costi della Produzione" del Bilancio Consap, quali ad esempio: organi collegiali e spese accessorie, costi per utenze, manutenzione riparazione e spese accessorie, assistenza professionale e giuridica, prestazione servizi specialistici, sistemi informatici e servizi internet, servizi amministrativi, spese accessorie personale, spese telefoniche e postali, formazione, salute e sicurezza;
 - c) godimento beni di terzi di cui alla voce B8 "Costi della Produzione" del Bilancio Consap, quali ad esempio: noleggio macchine d'ufficio;
 - d) il personale di cui alla voce B9 "Costi della Produzione" del Bilancio Consap, quali ad esempio: salari e stipendi, oneri sociali, trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza e simili e altri costi;
 - e) ammortamento di cui alla voce B10 "Costi della Produzione" del Bilancio Consap;
 - f) oneri diversi di gestione di cui alla voce B14 "Costi della Produzione" del Bilancio Consap, quali ad esempio: imposte, tasse e oneri diversi.
- 5. Resta inteso che il software relativo al sistema informatico di gestione di cui all'art. 6, comma

- 1, lettera c) rimane di pertinenza e di esclusiva proprietà del Centro.
- 6. Il preventivo delle spese di gestione, stimate in complessivi euro 323.330,00 (trecentoventitremilatrecentotrenta/00) più IVA al 22% per euro 71.132,60 (settantunomilacentotrentadue/60) pari ad un valore complessivo lordo di euro 394.462,60 (trecentonovantaquattromilaquattrocentosessantadue/60) per l'intera durata del rapporto (dalla data di sottoscrizione della Convenzione al 31 dicembre 2023), calcolato con le modalità indicate nelle relative note, è allegato sub 1 della presente Convenzione e ritenuto congruo. Il Centro è soggetto al regime della scissione dei pagamenti di cui all'art. 17-ter del D.P.R. 633/1972.
- 7. Consap si attiene alle previsioni di spesa risultanti dal preventivo approvato, salvo eventuali significative variazioni, giustificate da motivi straordinari da esplicitare, che devono essere tempestivamente comunicate da Consap, ai fini del riconoscimento, ed approvate dal Centro entro 30 giorni dalla relativa comunicazione.

Art. 9 Rimborso delle spese di funzionamento e degli oneri di gestione

- 1. Per il rimborso delle spese e degli oneri di esercizio sostenuti, CONSAP provvede ad emettere tre fatture elettroniche al codice IPA FDEGBG con le seguenti scadenze:
 - a) la prima fattura entro il 31 ottobre 2022 per l'importo di euro 100.000,00 (euro centomila/00) IVA esclusa a titolo di primo acconto;
 - b) la seconda fattura entro il 30 aprile 2023 per l'importo di euro 100.000,00 (euro *centomila*/00) IVA esclusa a titolo di secondo acconto;
 - c) la terza fattura entro il 31 gennaio 2024, a saldo del residuo come risultante dal preconsuntivo che CONSAP contestualmente trasmette al Centro insieme ad una relazione dettagliata sulle attività svolte nonché al rendiconto della situazione contabile di cassa.
- 2. CONSAP provvede a trasmettere al Centro, entro il 30 aprile 2024, il consuntivo dei costi di gestione approvato dal proprio Consiglio di Amministrazione; il Centro provvede all'esame e all'approvazione del consuntivo entro 30 (trenta) giorni dalla relativa ricezione, autorizzando Consap ad emettere fattura / nota di credito per i costi effettivamente sostenuti nel limite del preventivo approvato dal Centro.
- 3. Il Centro provvede al pagamento delle suddette fatture a valere sulle disponibilità di cui al Capitolo di bilancio 2096 già indicato nell'art. 5 della presente Convenzione.

Art. 10 Trattamento dei dati personali

1. Il Centro, in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali, ai sensi dell'art. 9 del Decreto attuativo e dell'art. 28 del RGPD, ricorre a CONSAP quale Responsabile del trattamento dei dati relativi alle attività di propria competenza di cui alla presente Convenzione e secondo le disposizioni contenute nell'allegato 2 "Disposizioni per il trattamento dei dati personali da parte di CONSAP in qualità di Responsabile del Trattamento, ai sensi dell'art. 9 del Decreto n. 73 del 10 febbraio 2021" e nell'allegato 3 "Misure di sicurezza tecnico-organizzative implementate presso la CONSAP S.p.A." che formano parte integrante del presente atto.

Art. 11 Responsabilità

- 1. CONSAP è responsabile del corretto e puntuale espletamento degli adempimenti assegnati e descritti nella presente Convenzione.
- 2. Il Centro è esonerato da qualsiasi responsabilità, sia pure indiretta, in ordine a fatti o atti

- illeciti imputabili a CONSAP medesima o ai suoi dipendenti o incaricati e relativi all'esercizio delle attività previste dalla presente Convenzione.
- 3. CONSAP è esente da qualsiasi responsabilità derivante dalla ricezione, per il tramite dell'applicazione informatica dedicata nonché della piattaforma di fatturazione elettronica della PA–SdI, di dati erronei e/o carenti, anche nelle ipotesi di indisponibilità o irraggiungibilità delle predette applicazioni.
- 4. CONSAP, i suoi dipendenti ed i suoi incaricati, salvi i casi di dolo o colpa grave imputabili agli stessi, sono esenti da ogni responsabilità per fatti e/o atti illeciti imputabili ai soggetti richiedenti, ai soggetti beneficiari o a terzi ovvero di omissioni degli stessi.

Art. 12 Recesso e risoluzione della Convenzione

- 1. Il Centro e CONSAP hanno facoltà di recedere dalla presente Convenzione per giustificati motivi, con un preavviso scritto di almeno 3 mesi da inviarsi alle rispettive caselle di posta elettronica certificata ai sensi dell'art. 48 del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e successive modifiche e integrazioni.
- 2. In caso di inadempimento da parte di CONSAP degli obblighi assunti con la presente Convenzione, il Centro intima a CONSAP di adempiere entro il termine di 30 giorni. In caso di accertate irregolarità di gestione dipendenti da grave e reiterato inadempimento, nonostante diffida ad adempiere, il Centro ha facoltà di risolvere la Convenzione con atto notificato a CONSAP.
- 3. Qualora nel corso della durata della Convenzione, intervengano fatti o provvedimenti i quali rendano impossibile o inopportuna la sua conduzione a termine, il la può essere risolto.
- 4. In ciascuno dei casi precedenti, CONSAP si impegna ad assicurare la continuità dello svolgimento delle attività oggetto della Convenzione che non possono essere sospese nemmeno per un periodo limitato di tempo, sino alla presa in carico delle attività medesime da parte del Centro o di altro soggetto indicato dal Centro stesso.
- 5. In ciascuno dei casi precedenti, il Centro si impegna a riconoscere a CONSAP le spese sostenute e documentate fino alla presa in carico delle attività oggetto della Convenzione da parte del Dipartimento o di altro soggetto indicato dal Centro stesso.

Art. 13 Efficacia della Convenzione

- 1. La presente Convenzione è vincolante per le Parti solo a seguito dell'approvazione da parte dei rispettivi competenti organi di controllo.
- 2. Le Parti comunicheranno reciprocamente per iscritto la data in cui si saranno verificate le condizioni di cui al precedente comma 1.

Art. 14 Elezione di domicilio

1. Ai fini della presente Convenzione, le Parti eleggono i loro domicili legali rispettivamente:

CENTRO: via Pasquale Stanislao Mancini, 20 - 00196 Roma

CONSAP: via Yser, 14 - 00198 Roma.

Art. 15 Risoluzione delle controversie

1. Per ogni controversia giurisdizionale tra le Parti è competente in via esclusiva il Foro di Roma.

2. In pendenza di una controversia in sede giurisdizionale, CONSAP è comunque tenuta all'adempimento degli obblighi previsti dalla presente Convenzione.

Art. 16 (Registrazione e revisione)

- 1. La presente Convenzione è soggetta all'imposta di registro solo in caso d'uso ed in misura fissa, ai sensi degli articoli 5 e 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.
- 2. La Convenzione potrà formare oggetto di concordate modifiche o integrazioni, anche per esigenze derivanti da sopravvenute innovazioni normative che comportino una modifica delle attuali previsioni nel rispetto delle forme previste dallo Statuto sociale di CONSAP.
- 3. Le eventuali modifiche alla presente Convenzione dovranno essere inviate agli organi di controllo.

CENTRO PER IL LIBRO E LA LETTURA

CONSAP S.p.A.

(per accettazione)
Il Direttore
(dott. Angelo Piero Cappello)

(per accettazione) L'Amministratore Delegato (prof. Avv. Vincenzo Federico Sanasi d'Arpe)

Allegati:

- 1. Preventivo delle spese e degli oneri di gestione ordinaria
- 2. Disposizioni per il trattamento dei dati personali da parte di CONSAP in qualità di Responsabile del Trattamento, ai sensi dell'art. 9 del decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 10 febbraio 2021, n. 73, recante «Disposizioni attuative per la Carta della cultura prevista dall'articolo 6, della legge 13 febbraio 2020, n. 15»;
- 3. Misure di sicurezza tecnico-organizzative implementate presso la CONSAP S.p.A.